

- (3) Al fine di ridurre il rischio di speculazione generato dal fatto di anticipare la presentazione delle offerte relative alle procedure di gara istituite dai regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004, è opportuno disporre che non sia possibile procedere alla fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 429/90, (CE) n. 2571/97, (CE) n. 174/1999, (CE) n. 2771/1999, (CE) n. 2799/1999, (CE) n. 214/2001, (CE) n. 580/2004, (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 429/90 è modificato come segue:

- 1) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

- 2) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Il giorno della scadenza del termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

<sup>(1)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 16).

Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine.».

#### Articolo 2

L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2571/97 è modificato come segue:

- 1) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

- 2) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Il giorno della scadenza del termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile burro per la vendita.».

#### Articolo 3

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 174/1999, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le domande di titolo per tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio<sup>(\*)</sup>, il cui giorno di presentazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione<sup>(\*\*)</sup> è il mercoledì o il giovedì successivo al termine di ogni periodo di gara di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione<sup>(\*\*\*)</sup> e all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione<sup>(\*\*\*\*)</sup>, si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo al giovedì di cui trattasi.

<sup>(\*)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(\*\*)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

<sup>(\*\*\*)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.».